Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 347

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 347 DEL 20 DICEMBRE 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1983.

Approvazione dei modelli relativi agli elenchi dei clienti e dei fornitori.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1983.

Approvazione del modello IVA 76 concernente le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(6656-6741)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 347 DEL 20 DICEMBRE 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1983, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6769)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 347 DEL 20 DICEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81:

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « O/73 - 7 % » sorteggiate il 14 ottobre 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AM/80 - 13,50 % » sorteggiate il 14 ottobre 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AA/77 - 12 % » sorteggiate il 14 ottobre 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « S/75 - 8 % » sorteggiate il 17 novembre 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « U/76 - 10 % » sorteggiate il 17 novembre 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AH/80 - 13 % » sorteggiate il 17 novembre 1983.

Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1983.

C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni.

Cantine Volpi, società per azioni, in Tortona: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1983.

Cartiera di Arbatax, società per azioni, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1983.

Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 6 % - 1966/1983 » sorteggiate il 27 ottobre 1983.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1983 (deliberaz. assembleare 7 febbraio 1973).

L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1983 (deliberaz. assembleare 7 giugno 1971).

Lanificio di Torino, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1983.

Molino di Casalborgone, società per azioni, in Casalborgone (Torino): Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1983.

Tecnocar, società per azioni, in Grugliasco: Estrazione di obbligazioni.

Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano: Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1983.

Banco di Napoli, in Napoli: Obbligazioni « tasso variabile 1982/1987 » sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Banco di Napoli, in Napoli: Obbligazioni « tasso variabile 1983/1988 - 12ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Banco di Napoli, in Napoli: Obbligazioni « tasso variabile 1983/1988 - 16ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Calzaturificio fratelli Soldini, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Giovanni Balestra & figli, società per azioni, in Bassano del Grappa: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Etelia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1983.

Domus Sad, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1983.

Impresa di costruzioni ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1983.

LICIS - Lavori industriali civili idraulici stradali, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1983.

LICIS - Lavori industriali civili idraulici stradali, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « I e III serie » sorteggiate il 31 ottobre 1983.

Villair, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1983.

Immobiliare Flaminia Grugliasco, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1983.

Arlem, società per azioni, in Olginate (Como): Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1983.

La nuova commerciale imballaggi, società per azioni, in Aprilia (Latina): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Simmenthal, società per azioni, in Aprilia (Latina): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

Superba, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **692**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

nefrologia chirurgica;
oncologia ginecologica;
gastroenterologia pediatrica;
psicosomatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **693**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

sociologia dei processi culturali conoscitivi e normativi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 280

Articolo unico

Nell'art. 15, agli elenchi degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia amministrativa romana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **694**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con regio decreto 18 settembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1983.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1983.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1982, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1983;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto calendario ufficiale;

Sentite le regioni predette;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1983 è integrato e modificato come segue:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:			
Bari	Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria	9-16 ottobre	D.G.R 7-2-1983, n. 543
Foggia	XXXIV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	30 aprile-8 maggio	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Milano	Simac '83 - Salone internazionale macchine per calzaturifici e concerie - Macchine per la fabbricazione di accessori e prodotti sintetici	4-7 maggio	D.G.R. 15-2-1983, n. 25534
Milano	Lineapelle - Preselezione italiana moda	5-7 maggio	D.G.R. 16-12-1982, n. 23259
Milano	Euroluce - Salone internazionale della illuminazione 1983	10-15 settembre	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	Eimu - Esposizione internazionale mobili ufficio	10-15 settembre	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	III Sfortec - Mostra della subfornitura tecnica	18-22 novembre	D.G.R. 16-12-1982, n. 23259
Milano	VI Salone internazionale « Fai da te »	1-5 dicembre	D.G.R. 16-12-1982, n. 23259
Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:			
Bari	III Corredo casa - Salone della biancheria e arredamento casa	5-7 marzo	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	IX Expomusica - Rassegna della musica, strumenti musicali, hi-fi	19-27 marzo	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	XI Expocamping - Salone nazionale del campeggio, caravanning, case prefabbricate	19-27 marzo	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	X Exposport - Salone nazionale dell'impiantistica sportiva, nautica, attrezzature ed articoli sportivi, auto e motociclo	19-27 marzo	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	XIII Expovacanze - Salone nazionale turismo, tempo libero	19-27 marzo	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	VII Expogarden - Salone nazionale della floricoltura, vivaistica, attrezzature e mobili per ville e giardini, semi e fertilizzanti	19-27 marzo	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	V Expolibro - Salone del libro e dell'editoria	22-27 marzo	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	XI e XII Expocalzature - Mostra mercato della calzatura e delle borse	16-18 aprile 7-9 ottobre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	III Mostra « Dal design all'habitat »	21-25 aprile	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	I Termoidraulica sud salone nazionale della termoidraulica e della strutturazione edilizia	19-22 maggio	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	I Expodental - Sud salone delle attrezzature, materali di consumo e d'impianto per odontoiatria	2-5 giugno	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	I Mediterranean offshore - Salone delle macchine, attrezzature e sistemi per l'estrazione, lavorazione e trasporto del petrolio	14-17 giugno	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	II Salone della movimentazione imballaggio, magazzinaggio e manutenzione	9-19 settembre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	VII Mostra nazionale dell'alimentazione	9-19 settembre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	I Meccanica sud - Salone nazionale della meccanica	28 settembre-2 ottobre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Bari	VIII Orolevante - Salone nazionale dell'oreficeria, gioielleria argenteria ed orologeria	21-24 ottobre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Bari	IV Sum - Salone delle attrezzature per l'ufficio	27 ottobre-1 novembre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Carrara	I S.Na.Cc. « Salone nautica, caravanning, camping, tempo libero »	21-25 aprile	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Carrara	I Mostra mercato « Tutto casa »	5-9 maggio	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Carrara	I « Expo sicurezza uomo ambiente »	22-26 giugno	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Carrara	I « Caccia e pesca »	28 settembre-2 ottobre	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Carrara	I Mostra mercato « Mille idee per un regalo »	26 novembre-4 dicembre	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Firenze	IX Convegno nazionale filatelico « Città di Firenze »	30 aprile-1 maggio	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Firenze	XII Mostra convegno nazionale di numismatica « Città di Firenze »	7-8 maggio	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Firenze	Exmac - 1ª esposizione di macchinari ed accessori per confezionisti	4-7 ottobre	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Foggia	IX Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino	30 aprile-8 maggio	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Foggia	XII Carnesud - Salone nazionale della zootecnia	24-27 novembre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Galatina (Lecce)	XXXIV Fiera nazionale di Galatina rassegna dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura	25-30 giugno	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Grosseto	IV Mostra nazionale dei bovini di razza maremmana iscritti al libro genealogico	27-29 maggio	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Milano	III e IV Anteprima	28-31 gennaio 1-4 settembre	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	Riplast - Mostra convegno plastici rinforzati	19-23 aprile	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	Mostra gioielleria, oreficeria, argenteria, orologeria, gemme	14-23 aprile	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	Salone dei servizi all'industria, al commercio e all'attività terziaria delle comunicazioni	14-23 aprile	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	Mostra prodotti per l'infanzia	12-14 maggio	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	Siap '83 - Salone antincendio e protezione civile (e congresso internazionale)	19-22 maggio	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	XXIII Salone del mobile	10-15 settembre	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Milano	II Sistemi di energia	17-25 settembre	D.G.R. 1-3-1983, n. 26082
Stia (Arezzo)	V Mostra mercato nazionale del ferro battuto	1-4 settembre	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Taranto	III Rassegna meridionale nautica di porto	30 aprile-10 maggio	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Taranto	Subfor '83 - VII Mostra convegno delle subforniture industriali	5-12 novembre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Terlizzi (Bari)	XX Levantflor - Mostra nazionale del fiore	27 agosto-4 settembre	D.G.R. 7-2-1983, n. 543
Torino	Miad autunno 1983 - I Salone nazionale delle componenti nutrizionali	22-26 ottobre	D.G.R. 15-3-1983, n. 19-24016
Viareggio (Lucca)	I Mostra della nautica - Viareggio	16-25 aprile	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052

ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE

INTERNAZIONALI

Venezia	Mostra internazionale del cinema	27 agosto-7 settembre	D.G.R. 9-2-1983, n. 789
Venezia	Festival internazionale di musica contemporanea	15 settembre-15 ottobre	D.G.R. 9-2-1983, n. 789
Venezia	Festival internazionale del teatro	15 novembre-15 dicembre	D.G.R. 9-2-1983, n. 789

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione

Sono modificati, come appresso indicati, i periodi, le sedi di svolgimento e le denominazioni delle seguenti manifestazioni:

INTERNAZIONALI

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Bari	XIII Modalevante - Salone internazionale della moda per uomo, donna e bimbo	24-26 settembre	D.M. 28-4-1983
Bologna	XVI Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria, cosmesi, accessori, apparecchiature e prodotti per l'estetica, novità professionali per acconciatori	22-25 aprile	D.G.R. 7-12-1982, n. 5565
Bologna	Motor show	3-11 dicembre	D.G.R. 15-3-1983, n. 666
Forlì	XXII Mostra-mercato internazionale delle attività avicole	14-19 settembre	D.G.R. 15-3-1983, n. 666
Gorizia	Fiera di Gorizia - Espomego '83 - Esposizione merceologica di Gorizia	30 aprile-8 maggio	D.M. 28-4-1983
Milano	Mias - Mercato internazionale dell'articolo sportivo e del campeggio	20-22 febbraio 2-4 settembre	D.G.R. 1-3-1983, n. 26079
Milano	Milanovendemoda	4-8 marzo 30 settembre-4 ottobre	D.G.R. 1-3-1983, n. 26079 e 12-4-1983, n. 27262
Milano	Modit - Presentazione internazionale collezioni donna e dell'accessorio moda	4-8 marzo	D.G.R. 1-3-1983, n. 26079
Milano	Smau - Salone internazionale per l'ufficio: sistemi per l'informatica, la telematica, le comunicazioni, macchine, arredamento per l'ufficio	10-15 settembre	D.G.R. 1-3-1983, n. 26079
Milano	Esma eurotricot - Salone europeo della maglieria	6-9 dicembre	D.G.R. 12-4-1983, n. 27267
Torino	IX Salone professionale internazionale caravan e accessori caravan Europa '83	10-18 settembre	D.G.R. 1-2-1983, n. 55-230058
Torino	XX Salone internazionale professionale di tecnica, macchine e impianti per la montagna - Tecnomont e expomontagna '83	28 settembre-3 ottobre	D.G.R. 15-2-1983, n. 67-23338
Torino	Salone internazionale dell'autobus	20-23 ottobre	D.G.R. 21-12-1982, numero 139-21864
Torino	XXXIII Salone internazionale della tecnica - Tecnica '83	4-13 novembre	D.G.R. 21-12-1982, numero 139-21864

NAZIONALI

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Firenze	« Pubblicom » Pubblicità e commercio	9-12 settembre	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Firenze	XII Pitti casual - Rassegna di abbigliamento casual, jeans e tempo libero	10-12 settembre	D.G.R. 1-9-1983, n. 8537
Firenze	VI Rassegna prodotti alta fedeltà	14-17 ottobre	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Firenze	« Usaget e notex » III Mostra campionaria dei prodotti non tessuto e loro applicazioni - III Mostra campionaria dei prodotti monouso	22-24 ottobre	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Firenze	« Herbalist '83 » - II Mostra mercato dell'erboristeria e della vite naturale	28-30 ottobre	D.G.R. 21-12-1982, n. 14052
Città di Castello (Perugia)	XVII Mostra nazionale del cavallo	17-18 settembre	D.G.R. 14-2-1982, n. 6609
Milano	Milanovendemoda/uomo	9-12 gennaio	D.G.R. 8-2-1983, n. 25214
Milano	Sposaitalia '83	4-8 marzo	D.G.R. 8-2-1983, n. 25215
Milano	IV Mo.Sa.N. - Mostra sanitaria nazionale	14-18 aprile	D.G.R. 1-3-1983, n. 26077
Milano	V Salone dell'informatica 1983	19-23 aprile	D.G.R. 1-3-1983, n. 26078
Milano	II Salone della telematica	19-23 aprile	D.G.R. 1-3-1983, n. 26078

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Milano	Sicomat edilizia '83 - Rassegna dei sistemi, componenti, materiali e servizi per l'edilizia industrializzata	6-10 maggio	D.G.R. 1-3-1983, n. 26081
Roma	VI Mostra del camping, caravan, nautica, pesca, abbigliamento e articolo sportivo	26 febbraio-6 marzo	D.G.R. 21-2-1983, n. 1037
Torino	II Rassegna nazionale dell'antiquariato	8-25 aprile	D.G.R. 1-2-1983, n. 55-23058
Torino	IV Mostra nazionale sul trattamento delle superfici-superficiquattro	4-9 novembre	D.G.R. 1-2-1983, n. 55-23058

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1983

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(6694)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 dicembre 1983.

Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione siti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che l'art. 9 di detta legge affida al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione degli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti di distribuzione di carburanti;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1974 che disciplina gli orari degli impianti di distribuzione di carburanti;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche agli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, recependo il contenuto sostanziale della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, in attesa che venga emanata la normativa di attuazione dello statuto regionale e che tale regione possa quindi provvedere ad emanare propria normativa al riguardo;

Sentite le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono disciplinati secondo gli indirizzi di cui alle norme che seguono.

L'attuazione della predetta normativa è affidata ai prefetti per il territorio di competenza.

Art. 2.

L'orario medio settimanale di apertura degli impianti, su base annua, deve essere di 52 ore.

Fermo restando detto limite, gli impianti devono rimanere aperti dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19. Le rimanenti ore saranno fissate secondo le esigenze locali dell'utenza.

Nei giorni festivi deve essere prevista l'apertura di un numero di impianti non inferiore al 25 per cento degli impianti in attività.

Gli impianti aperti la domenica resteranno chiusi lunedì o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo.

Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

Nei giorni di sabato o in altro giorno da stabilirsi deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 50 per cento.

Tale limite di apertura può essere ridotto al 25 per cento in relazione alla concentrazione degli impianti e comunque quando tale riduzione non crei disservizio.

Il servizio notturno inizia alle ore 22 d'inverno e alle ore 22,30 d'estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7. Esso deve essere assicurato con l'apertura di un numero di impianti non superiore al 3 per cento degli impianti in funzione nella regione.

Gli impianti ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali devono svolgere servizio continuativo senza interruzioni.

Gli impianti funzionanti a self-service devono, di norma, restare sempre aperti.

Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, non inseriti in un complesso di distribuzione di carburanti, sono esonerati dalla osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni di chiusura festiva.

Conformemente al disposto dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, dovrà prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, nel periodo che dovrà essere concordato con il concessionario, con la osservanza dei turni stabiliti dalle autorità.

Art. 3.

Le contravvenzioni alle norme del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, con decreto dei prefetti competenti.

Art. 4.

E' abrogato. per il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, il decreto ministeriale 28 giugno 1974.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno 15 dicembre 1983 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6772)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 1983.

Modifica della disciplina del contrassegno di Stato per l'identificazione di taluni prodotti audiovisivi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1983, concernente la disciplina per l'identificazione, mediante contrassegni, di taluni prodotti audiovisivi e cinefotoottici;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto, per meglio adeguare le procedure alle esigenze degli uffici e dello scorrimento dei traffici, per garantire una più efficace esecuzione dei controlli e per istituire una fase transitoria che prepari la corretta applicazione del nuovo regime;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 10 giugno 1983, concernente la disciplina del contrassegno per l'identificazione di taluni prodotti audiovisivi e cinefotoottici sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

1) Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I contrassegni di Stato sono forniti gratuitamente dalle dogane, secondo la categoria dei prodotti assoggettati all'imposta ed in numero pari a quello dei prodotti stessi; debbono essere consegnati all'importatore anteriormente al rilascio della merce ovvero, nei confronti dei soggetti autorizzati ad operare in regime di procedure semplificate di accertamento, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale d'importazione ».

2) L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Gli importatori sono tenuti ad applicare i contrassegni, con le modalità appresso descritte, entro cinque giorni dalla consegna da parte della dogana. Quest'ultima ha facoltà di fissare un diverso termine, comunque non superiore a dieci giorni, avuto riguardo al numero dei prodotti da contrassegnare, alla distanza del magazzino dell'importatore ed all'intercorrenza di giorni non lavorativi. Il diverso termine deve risultare da annotazione apposta dalla dogana sulla bolletta.

La parte prima del contrassegno va apposta sul prodotto, nelle parti non agevolmente asportabili, salvo che per i prodotti di cui alla categoria 10/A.

La parte seconda deve essere apposta sul contenitore immediato, utilizzato nella vendita al dettaglio, in posizione tale che l'apertura di detto contenitore provochi la rottura del contrassegno. Per i prodotti di cui alla categoria 10/A entrambe le parti vanno apposte al contenitore immediato, ciascun contrassegno in posizione quanto più prossima possibile al singolo prodotto nei casi di confezione multipla ».

3) Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*. — Il divieto posto agli importatori dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, di cedere prodotti soggetti alla disciplina dei contrassegni di Stato che non siano rispondenti alle norme del presente decreto, opera, fino al 31 dicembre 1983, limitatamente ai prodotti per i quali la dogana abbia provveduto, all'atto dell'importazione, alla consegna dei contrassegni di Stato.

Il divieto posto dal citato art. 4, di ricevere, nell'esercizio di un'impresa commerciale avente ad oggetto la rivendita, prodotti che non siano rispondenti alle norme del presente decreto, non opera per la ricezione di prodotti spediti o consegnati entro il 31 dicembre 1983, a condizione che nel documento accompagnatorio delle merci viaggianti il cedente abbia attestato, se importatore, trattarsi di prodotti di estera provenienza rilasciati dalla dogana anteriormente al 1° settembre 1983 e per i quali non sono stati comunque consegnati contrassegni di Stato.

I divieti di cui ai commi precedenti esplicano totale efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1984. Conseguentemente al fine di consentire da tale data piena applicazione al regime dei contrassegni di Stato, le dogane rilasceranno, a richiesta degli importatori, a partire dal 1° gennaio 1984, i contrassegni di Stato corrispondenti ai prodotti importati a tutto il 31 agosto 1983 e ancora giacenti presso i medesimi importatori alla data della richiesta.

Le domande, in duplice copia, debbono essere indirizzate alle dogane che hanno espletato le operazioni di importazione e dovranno contenere l'elenco dei pro-

dotti da contrassegnare, distinti per categoria, ed essere corredate delle bollette d'importazione, che saranno invalidate dalle dogane al fine di evitare possibili duplicazioni.

Dopo la consegna dei contrassegni le dogane invieranno copia di ciascuna domanda al competente comando della Guardia di finanza per gli accertamenti che fossero ritenuti opportuni.

4) Nel secondo comma dell'art. 5 è aggiunto il seguente numero:

« 6) le dimensioni dei contrassegni IVA, per esigenze tipografiche, possono essere di cm 4,5 × 3 (parte prima) e di cm 4,5 × 4,5 (parte seconda), oltre che identiche a quelle dei contrassegni di Stato ».

5) Nel suddetto art. 5, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Il divieto posto dal quarto comma dell'art. 73-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in ordine alla spedizione, consegna e ricezione dei prodotti di cui al presente decreto che non siano conformi alla disciplina del contrassegno IVA non opera fino al 31 dicembre 1983, a condizione che per la relativa cessione sia stata emessa fattura ».

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1983

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(6771)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 ottobre 1983.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1983, che ha provveduto all'accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° luglio 1983;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento anche le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° luglio 1983 di una quota aggiuntiva di L. 21.760 mensili;

Considerato, quindi, che ai sensi del predetto articolo 15 della legge n. 27 del 1973, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, devono essere adeguate le retribuzioni tabellari della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Decretano:

A decorrere dal 1° luglio 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 21.760 con arrotondamento a lire mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6696)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 novembre 1983.

Rettifica ai confini della riserva naturale orientata di Pesche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 15 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1982: «Istituzione della riserva naturale orientata di Pesche»;

Vista la delibera n. 59 del 29 novembre 1982 del comune di Pesche di richiesta di aggiornamento della riserva naturale orientata di Pesche, a causa di errori naturali nell'elaborazione della precedente planimetria e confinazione;

Visto che detta deliberazione è stata esaminata senza rilievi e quindi resa esecutiva dalla regione Molise, comitato di controllo;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale anche l'area richiesta dal comune di Pesche con la sopraricordata delibera n. 59;

Decreta:

La riserva naturale orientata di Pesche ricopre una superfice di ettari 552 circa, anziché 540, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto. Su tutta la superficie della riserva sono operanti le modalità di gestione, i vincoli e le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

RISERVA NATURALE ORIENTATA
PESCHE (IS)

(6687)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 novembre 1983.

Indicazione degli istituti scientifici autorizzati a tenere i corsi per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in materia di pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1983, concernente norme di attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto che prevede lo svolgimento di corsi per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria da tenersi presso le sedi di istituti scientifici indicati dal Ministero della marina mercantile;

Esaminate le disponibilità degli istituti scientifici interpellati in proposito;

Decreta:

I corsi per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 1983 possono essere tenuti presso i sottoelencati istituti scientifici:

E.S.P.I. - Ente siciliano per la promozione industriale - sezione di ricerca per la pesca e dei prodotti del mare - corso Garibaldi, 136 - Messina;

laboratorio di biologia marina ed acquario della provincia di Bari - molo Pizzoli - Bari;

stazione di biologia marina di Porto Cesareo (Lecce);

laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano - viale Adriatico, 52 - Fano;

I.R.P.E.M. - Istituto di ricerche sulla pesca marittima del C.N.R. - molo Mandracchio - Ancona;

istituto di zoologia dell'Università di Palermo - via Archirafi, 18 - Palermo;

istituto di zoologia e anatomia comparata dell'Università di Trieste - via A. Valerio, 32 - Trieste;

consorzio per il « Centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine » di Cesenatico - piazza Saffi, 36 - Forlì;

istituto di idrobiologia e acquacoltura « G. Brunelli » - Casali di Paola - Sabaudia;

dipartimento di biologia animale e dell'uomo dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza » - viale dell'Università, 32 - Roma;

centro provinciale di studi sulla pesca - via Ambrogiana, 2 - Livorno;

CO.S.P.A.V. - Consorzio per lo sviluppo della pesca e dell'acquicoltura del Veneto - viale Stazione, 5 - Chioggia;

laboratorio di biologia marina di Sorgenti di Aurisina - Strada Costiera, 336 - Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1983

Il Ministro: CARTA

(6744)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 ottobre 1983, n. **695**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Sacra Famiglia e S. Camillo », in Loreto.

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario della prelatura della Santa Casa di Loreto 8 settembre 1981 integrato con due dichiarazioni, rispettivamente in data 1° luglio 1982 e 31 gennaio 1983, relativo alla erezione della parrocchia della « Sacra Famiglia e S. Camillo », in Loreto (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 179

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3349/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo all'applicazione nella Comunità della decisione n. 1/83 della commissione mista CEE-Austria — transito comunitario — che emenda l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3350/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo all'applicazione nella Comunità della decisione n. 1/83 della commissione mista CEE-Svizzera — transito comunitario — che emenda l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni Paesi.

Pubblicati nel n. L 339 *del* 5 *dicembre* 1983.

(315/C)

Regolamento (CEE) n. 3352/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 3353/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili, delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1984).

Regolamento (CEE) n. 3354/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 3355/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3356/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3357/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3358/83 della commissione, del 28 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3277/83 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3359/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 3042/83 per quanto concerne i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3360/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche detenuti dagli organismi ammassatori.

Regolamento (CEE) n. 3361/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che fissa i prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento da riportare all'esercizio 1984.

Regolamento (CEE) n. 3362/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3363/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3364/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3306/83 della commissione, del 23 novembre 1983, relativo a varie forniture di cereali e di riso alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 327 del 24 novembre 1983.

Pubblicati nel n. L 335 *del* 30 *novembre* 1983.

(316/C)

Regolamento (CEE) n. 3365/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3366/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3367/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3368/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3369/83 della commissione, del 28 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3370/83 della commissione, del 28 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3371/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3372/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3373/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3374/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3375/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3376/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3377/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3378/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3379/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3380/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3381/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3382/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3383/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 3384/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3385/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3386/83 della commissione, del 29 novembre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3387/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3388/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che modifica per la ventesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3389/83 della commissione, del 30 novembre 1983, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3390/83 della commissione, del 29 novembre 1983, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3391/83 della commissione, del 28 novembre 1983, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1120/75 che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatel di Setubal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 22.05 C III *a*) 1 e *b*) 1 e 2, come pure 22.05 C IV *a*) 1 e *b*) 1 e 2 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3392/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3393/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3394/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3395/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la diciannovesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Pubblicati nel n. L 336 *del* 1° *dicembre* 1983.

(317/C)

Regolamento (CEE) n. 3396/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica la tabella II allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Regolamento (CEE) n. 3397/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3398/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3399/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3400/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa i prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1983 al 31 agosto 1984 nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3401/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto concerne la ripartizione delle importazioni di conserve di funghi coltivati originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3402/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate all'intervento nell'ottobre 1983 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2317/83.

Regolamento (CEE) n. 3403/83 della commissione, del 30 novembre 1983, relativo alla fornitura di fiocchi di avena al Comitato internazionale della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3404/83 della commissione, del 30 novembre 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3405/83 della commissione, del 30 novembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3406/83 della commissione, del 30 novembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Lesotho a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3407/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 3408/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3409/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3410/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3411/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3412/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3413/83 della commissione, del 1° dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3314/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 327 del 24 novembre 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3394/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 336 del 1° dicembre 1983.

Pubblicati nel n. L 337 *del* 2 *dicembre* 1983.

(318/C)

Regolamento (CEE) n. 3414/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3415/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 341 *del* 6 *dicembre* 1983.

(319/C)

Regolamento (CEE) n. 3416/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3417/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 343 *del* 7 *dicembre* 1983.

(320/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione delle leggi 8 agosto 1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, concernenti norme di adeguamento alle direttive comunitarie delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 487, e dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, nel testo modificato, da ultimo, dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, si comunica che — come pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità economiche europee n. C 320 del 26 novembre 1983 — per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture, da assoggettare alle procedure stabilite dalle leggi sopra citate, è fissato in lire italiane 1344,68.

(6722)

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fermo

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 sono state approvate le modifiche degli articoli 6, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 32, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, dello statuto della Cassa di risparmio di Fermo.

(6706)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.14012/10089.G.30 la sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla sig.ra Milesi Santa, vedova Benvenuti con testamento olografo in data 9 giugno 1973, pubblicato per atti del notaio dott. Gaspare Navetta al n. 12555 di repertorio, n. 5948 di raccolta, registrato a Firenze il 2 dicembre 1980 al n. 13964 atti pubblici.

(6705)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 11 novembre 1983, n. 8426 Div. 1ª, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Difa S.p.a. (gruppo Cooper Laboratories), la donazione di una apparecchiatura per elaborazione dati e testi, prodotta dalla Hewlett-Packard, del valore di L. 9.000.000 circa, da destinare al dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica della predetta Università.

(6723)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Bologna 17 novembre 1983, numero A/652 Div 1ª, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla defunta sig.ra Maria Pia Comini ved. Malerba, consistente nella somma di L. 5.000.000 da destinare all'istituto di cancerologia della facoltà di medicina e chirurgia per le ricerche contro il cancro.

(6724)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Approvazione del nuovo schema di convenzioni alberghiere. Annullamento dell'ordinanza n. 47/FPC del 28 ottobre 1983 e parziale modifica dell'ordinanza n. 21/FPC del 7 ottobre 1983. (Ordinanza n. 80/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazione, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 che ha dettato norme per l'assistenza alberghiera alla popolazione rimasta senza tetto in conseguenza del noto fenomeno bradisismico dell'area flegrea;

Vista la successiva ordinanza n. 47/FPC del 28 ottobre 1983 che ha approvato gli schemi di convenzione per l'assistenza alberghiera alla popolazione senza tetto;

Ravvisata l'opportunità di inserire in un'unica convenzione la disciplina dei rapporti tra l'albergatore ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di adeguare alcune norme preordinate con la citata ordinanza n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 per assicurare una migliore funzionalità del servizio assistenziale predetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'ordinanza n. 47/FPC del 28 ottobre 1983 è annullata.

Art. 2.

E' approvato l'allegato schema di convenzione-tipo che regola i rapporti tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed i singoli esercizi alberghieri.

Le varie prefetture, in sede di stipula delle singole convenzioni, utilizzeranno, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, la normativa inserita nella convenzione suindicata a seconda che l'esercizio ricettivo assuma l'impegno di fornire vitto ed alloggio, solo alloggio ovvero solo il vitto.

Art. 3.

L'ordinanza n. 21/FPC del 7 ottobre 1983, citata in epigrafe, e così modificata:

all'art. 1, comma primo, le parole « alberghi di Napoli e Caserta », sono sostituite con le parole « alberghi di Napoli, Caserta e Latina »;

all'art. 1, comma secondo, le parole « provincia di Caserta » e « prefetto di Caserta », sono sostituite con le parole, rispettivamente, di « provincia di Caserta e Latina » e « prefetto di Caserta e Latina »;

il comma secondo dell'art. 2 è abrogato;

l'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Le fatture commerciali emesse dai singoli esercizi ricettivi debbono essere munite dell'attestazione delle Forze di polizia, dalla quale deve risultare che, in occasione delle verifiche eseguite, i senza tetto indicati nella convenzione, per i quali si chiede il pagamento del prezzo, hanno beneficiato delle prestazioni previste dalla convenzione stessa.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è a carico del fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme messe a disposizione del prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

CONVENZIONE

per il ricovero della popolazione dell'area flegrea colpita dai noti fenomeni di bradisismo

tra

il Ministro per il coordinamento della protezione civile, on. Vincenzo Scotti, domiciliato per la carica in Roma, via Ulpiano n. 11, c.f. . . . . in prosieguo denominato il Ministro

ed

il sig. . . nato a . . il . . . domiciliato in . . . . via . . . . . . c.f. . . . . in prosieguo denominato l'albergatore.

Premesso che:

a seguito dei noti fenomeni di bradisismo è stato necessario provvedere all'urgente ricovero delle popolazioni sinistrate;

a tale scopo è stato necessario utilizzare l'impianto alberghiero di cui alla succitata licenza di esercizio;

il sig. . . . . è disposto a stabilire, sulla base della presente convenzione, le modalità e le condizioni per assicurare il ricovero alla popolazione interessata.

Art. 1.

La narrativa che precede costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Il Ministro ricovera nei locali dell'albergo . . . . . (ctg. . . . .), sito in . . . . via . . . . . n. . . . n. . . . persone di cui all'unito elenco.

I senza tetto indicati nell'elenco predetto hanno valore indicativo. Può, in qualsiasi momento, essere disposto il trasferimento delle persone ospitate in altro esercizio senza poter accampare dal Ministro alcun compenso o indennizzo.

Per il rientro nelle abitazioni di provenienza della popolazione interessata, il Ministro può disporre, in sostituzione, l'invio di altri nuclei familiari nei limiti numerici considerati dalla presente convenzione.

Art. 3.

L'albergatore accetta di dare ricovero ai sinistrati indicati all'art. 2 nel proprio esercizio.

L'albergatore è tenuto a dare ai sinistrati conveniente sistemazione nelle camere dell'albergo con i relativi servizi igienico-sanitari e si obbliga alle seguenti altre prestazioni:

a) fornitura della biancheria da letto e da bagno per ciascun ricoverato che settimanalmente dovrà venire sostituita

con altra pulita e stirata; dovrà, inoltre, provvedere alla pulitura e stiratura dei capi di abbigliamento con esclusione di abiti e soprabiti;

b) riscaldamento, ove esista l'impianto, nella stagione invernale sino al mantenimento di una temperatura costante di almeno 18° interna se la temperatura esterna è di 0°.

Art. 4.

L'albergatore, in aggiunta alle prestazioni indicate all'articolo precedente, è tenuto alle seguenti ulteriori prestazioni:

a) la mattina è tenuto a somministrare il caffè od 1/4 di latte a seconda delle richieste del sinistrato;

b) il pranzo è costituito da una portata di pasta o riso convenientemente condita, da una portata di carne o pesce con contorno e frutta;

c) la cena sarà costituita da minestra calda, da un secondo di formaggio ovvero carne o pesce con contorno di stagione e frutta.

Il pranzo e la cena indicate ai punti *b*) e *c*) debbono integrarsi con la somministrazione di pane (grammi 400 a testa nel corso della giornata) e acqua.

Art. 5.

A fronte delle prestazioni precisate all'art. 3 e di quelle altre dovute secondo l'uso locale, l'albergatore, in relazione alla categoria del proprio esercizio, è remunerato sulla base della tariffa minima di bassa stagione per ciascuna stanza a due letti con le riduzioni che seguono:

a) per gli alberghi di prima categoria: riduzione del 30% con un massimo di L. 18.000 per ogni stanza a due letti;

b) per gli alberghi di 2ª categoria e le pensioni di 1ª: riduzione del 25% con un massimo di L. 15.000 al giorno per ogni stanza a due letti;

c) per gli alberghi di 3ª categoria e le pensioni di 2ª: riduzione del 20% con un massimo di L. 12.000 al giorno per ogni stanza a due letti;

d) per gli alberghi di 4ª categoria e le pensioni di 3ª: riduzione del 10% con un massimo di L. 10.000 al giorno per ogni stanza a due letti.

In ciascuna stanza, non possono essere alloggiate più di tre persone.

Per il letto aggiunto alla stanza predetta è riconosciuto all'albergatore il 50% della tariffa pro-capite derivante dalla applicazione della tariffa per la stanza a due letti.

La tariffa minima di cui sopra è cenno, sarà desunta dallo annuario alberghi edito per l'anno 1983 dall'ente provinciale del turismo delle singole province di ubicazione degli alberghi.

Art. 6.

L'albergatore contraente, per il ricovero della popolazione senza tetto, accetta la suddetta tariffa giornaliera corrispondente alla categoria del proprio esercizio alberghiero.

Per le prestazioni precisate al precedente art. 4, l'albergatore, per ogni sinistrato ospitato, ha diritto al riconoscimento di una tariffa giornaliera di L. 12.000 corrispondente al consumo di colazione, pranzo e cena dallo stesso cucinati.

Art. 7.

Le tariffe indicate nei precedenti articoli sono fisse ed immutabili per la durata di un anno a partire dalla data del primo ricovero o della prima fornitura del vitto.

Trascorso il periodo di un anno, il nuovo prezzo per l'alloggio sarà rideterminato con le modalità e le riduzioni previste dal precedente art. 5, in relazione alla tariffa minima di bassa stagione che sarà pubblicata sull'annuario edito dall'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

La percentuale che risulterà in aumento, sarà applicata anche ai massimali.

Il nuovo prezzo per il vitto, trascorso sempre il termine suddetto, sarà determinato dalla camera di commercio - divisione prezzi, competente per territorio.

Per ottenere i predetti eventuali aumenti, i titolari degli esercizi dovranno produrre istanza alla prefettura competente per territorio.

Art. 8.

Il Ministro si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute, nonché la presenza giornaliera dei sinistrati negli alberghi convenzionati.

Convenzionalmente viene stabilito che, in caso di riscontrata inadempienza in caso di verifica, la decurtazione da accordare alla tariffa sarà determinata dalla camera di commercio - divisione prezzi, competente per territorio.

Art. 9.

Per il pagamento degli importi dovuti, l'albergatore emette fattura mensile sulla base delle presenze effettive dei sinistrati in albergo e del numero dei pasti somministrati. I dati predetti debbono essere desunti da apposito registro da tenersi aggiornato sotto la responsabilità dell'esercizio alberghiero.

La fattura commerciale, accompagnata dall'elenco degli ospiti provvisoriamente sistemati in albergo, metterà in evidenza le giornate di presenza dei sinistrati, l'importo dovuto ed, in genere, ogni elemento ritenuto utile per individuare i sinistrati.

La prefettura competente per territorio opererà dall'importo evidenziato nelle fatture commerciali una trattenuta a garanzia commisurata al 5% dell'importo totale.

La ritenuta a garanzia sarà liquidata all'albergatore al termine della convenzione.

Art. 10.

La presente convenzione, che obbliga sin d'ora l'albergatore, ha una durata di tre mesi e può essere rinnovata, anche per periodi inferiori con apposita comunicazione dalla prefettura competente per territorio. La convenzione può essere disdetta, con effetto immediato, a giudizio insindacabile della prefettura competente per territorio.

Art. 11.

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione fiscale a cura ed a carico degli albergatori.

Il funzionario della prefettura

. . . .

Il titolare dell'esercizio

. . . .

(6689)

Proroga di trenta giorni delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 51/FPC concernente collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 78/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 51/FPC del 31 ottobre 1983;

Vista la lettera del prefetto di Napoli n. 600/BRA/GAB del 1° ottobre 1983;

Considerato che allo stato attuale non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa del consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli;

Ravvisata, quindi, la necessità di concedere una proroga di altri trenta giorni delle precedenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli può essere collocato in aspettativa fino al 31 dicembre 1983, con le stesse modalità previste nell'ordinanza n. 51/FPC del 31 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6690)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario nel ruolo del personale di concetto.

Nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2° supplemento al n. 4 (ottobre-dicembre 1983), è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 novembre 1983, registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 334, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a dieci posti (elevati ad undici) di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) del personale di concetto di questa amministrazione, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1982.

(6725)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1984.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254 e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1984.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 13 aprile 1984.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

4 *giugno* 1984: *ricorso per Cassazione in materia civile;*
6 *giugno* 1984: *ricorso per Cassazione in materia penale;*
8 *giugno* 1984: *ricorso in materia amministrativa.*

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo) 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1983
Registro n. 66 *Giustizia, foglio n.* 169

(6709)

Sessione di esami per l'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 1984

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e successive modificazioni ed integrazioni; nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sull'imposta di bollo e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1984.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13, 14 *e* 15 *giugno* 1984, *alle ore 9 antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo di L. 3.000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 20 aprile 1984.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto ai termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1983
Registro n. 66 *Giustizia, foglio n.* 168

(6710)

Sessione di esami per procuratore legale per l'anno 1984

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto, la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 *si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:*

diritto civile e amministrativo: 5 *luglio* 1984;

procedura civile e penale: 6 *luglio* 1984.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte d'appello entro il 19 maggio 1984.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestanti l'avvenuto conseguimento della laurea entro e non oltre l'anno accademico 1981-82;

2) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi presso un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma terzo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma terzo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta i candidati depositeranno nell'ufficio di segreteria delle commissioni di esame, presso le corti d'appello, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* **1983**
Registro n. 66 *Giustizia, foglio n.* **170**

(6711)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale « Genesi, classificazione e cartografia del suolo » dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 22 novembre 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria — carriera direttiva scientifica — per la direzione della sezione operativa centrale « Genesi, classificazione e cartografia del suolo » dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

(6712)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 22 novembre 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

(6713)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di biologia, fisiologia e difesa dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 22 novembre 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria — carriera direttiva scientifica — per la direzione della sezione operativa centrale di biologia, fisiologia e difesa, dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

(6714)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e delle graduatorie dei concorsi, per titoli, a posti gratuiti di studio.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 del 14-21 ottobre 1982, parte seconda, sono state pubblicate:

1) la relazione della commissione giudicatrice dei concorsi per titoli per il conferimento di posti gratuiti di studio, banditi con decreto ministeriale 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1982;

2) le graduatorie dei concorsi di cui al precedente punto 1).

(6672)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventinove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13, parte seconda, del 1° luglio 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila 18 gennaio 1983, n. 11657/17, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventinove posti di sostituto, bandito con ordinanza 29 agosto 1980, n. 027019/17.

(6678)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13, parte seconda, del 1° luglio 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta 28 febbraio 1983, n. 177, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 20 ottobre 1981, n. 241.

(6679)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 15, parte seconda, del 1° agosto 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena 18 dicembre 1982, n. 40/82, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso a quarantatre posti di sostituto, bandito con ordinanza 25 gennaio 1980, n. 3, e l'ordinanza 18 dicembre 1982, n. 43/82, con la quale sono state approvate le graduatorie generali e degli idonei riguardanti il concorso suddetto.

(6680)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28, IN LOCRI

Concorso a posti di personale socio-sanitario ausiliario presso il presidio ospedaliero di Locri

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentanove posti di personale socio-sanitario ausiliario presso il presidio ospedaliero di Locri.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale del presidio ospedaliero di Locri (Reggio Calabria).

(477/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1983, n. **51.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Aumento delle aliquote di cui alla tabella allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 28 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, e integrazioni, sono aumentati del 100 per cento.

Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui ai punti *a*), *b*), *c*), del numero d'ordine 17 della stessa tariffa, abilitazione all'esercizio venatorio.

Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

E' aumentato ugualmente del 100 per cento il contributo di sorveglianza previsto dall'art. 42 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, che sostituiva quello esposto nelle note al numero d'ordine 40 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50.

Art. 2.

Gli importi previsti ai punti *a*), *b*) e *c*) del numero di ordine 17 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, sono determinati come segue, al fine di equipararli alle aliquote della tassa sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi per uso di caccia:

1) Abilitazione all'esercizio venatorio:

	Tassa di rilascio e annuale
	—
A) con fucile a un colpo, con falco e con arco .	L. 32.000
B) con fucile a due colpi .	» 45.000
C) con fucile a più colpi . . .	» 57.000

Art. 3.

Gli introiti derivanti dall'aumento delle tasse e sopratasse previsto dall'art. 1 e relativi al n. 18 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50, restano totalmente liberi da vincoli di destinazione settoriale.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 è soppresso il quarto comma della nota di cui al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 5.

Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo e penultimo comma dell'art. 1, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 6.

Gli aumenti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'art. 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Art. 1 - *Oggetto della tassa.* — I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 21, e istituite dalla regione Veneto con la legge 10 novembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa ».

Art. 8.

Al numero d'ordine 1 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, la dizione:

« Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione: »

è sostituita dalla dizione:

« Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni o frazioni con popolazione: ».

Art. 9.

Al penultimo comma delle note annesse al n. 4 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, sono aggiunte le parole:

« e gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale ».

Art. 10.

Il primo comma delle note relative al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Il versamento della tassa annuale deve essere effettuato negli stessi termini di versamento della corrispendente tassa annuale governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ».

Art. 11.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 ottobre 1983

BERNINI

(6532)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1983, n. **19.**

Determinazione e liquidazione dell'acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per i quali già si applicano le normative regionali in vigore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale, ivi compreso quello proveniente dallo Stato ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dagli enti disciolti che abbia acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali, nonché a quello degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è concesso un acconto sul beneficio contrattuale di cui all'accordo del 29 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207/1983, tra i rappresentanti del Governo e delle regioni ed i rappresentanti sindacali relativo al personale regionale di cui al successivo art. 2.

A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

Art. 2.

A decorrenza dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al precedente art. 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

Art. 4.

L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1983 in L. 460.000.000, viene posto a carico del capitolo di uscita n. 4000 i cui stanziamenti di competenza e di cassa vengono incrementati di L. 700.000.000, mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55500 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 novembre 1983

D'UVA

TABELLA *A*

Tabella concernente gli acconti sul trattamento economico iniziale del livello di appartenenza ed il trattamento economico nella qualifica corrispondente di cui al contratto del 29 aprile 1983.

Livello	Importo Lire
I	25.000
II	25.000
III	30.000
IV	35.000
V	50.000
VI	65.000
VII	75.000
VIII	120.000

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1983, n. **20.**

Assestamento del bilancio regionale di competenza e di cassa esercizio 1983 - Variazioni al bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *novembre* 1983)

(*Omissis*).

(6531)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.